



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Deliberazione del Direttore generale

N. 21 / 2025 del 27/01/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE E LIQUIDAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI RIGUARDANTE LO SCORRIMENTO DI UNA GRADUATORIA APPROVATA DA AZIENDA ZERO PER L'ASSUNZIONE DI 50 INFERMIERI. CIG B5494596C6

Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n. 19/A,

Il Direttore Generale

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023)

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- premesso che in data 10.11.2023 Azienda Sanitaria Zero ha indetto il “*Concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 226 posti di Infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, a tempo indeterminato da assegnare alle Aziende Sanitarie Piemontesi*”, di cui n. 15 da assegnare a questa Azienda;

- premesso che il concorso si è concluso con l'approvazione della Deliberazione n. 0000119/01.02/2024, del 17.4.2024, del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Zero, recante le graduatorie finali dei candidati dichiarati idonei;

- premesso che, in sede di Osservatorio per le Risorse Umane in Sanità, in accordo alla D.G.R. n. 2-7226 del 13.07.2023, è stato definito il numero di assunzioni a tempo indeterminato, oltre il *turn-over* rispetto alla data del 30.06.2023, per ciascuna Azienda Sanitaria Regionale e che per questa Azienda il numero di assunzioni per il personale del Comparto risulta determinato in complessive 41 unità, di cui n. 34 riguardanti il profilo professionale di Infermiere, come indicato nella DGR n. 7-8279 dell'11.4.2024, che ha



approvato gli obiettivi dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali;

- premesso altresì che il Dirigente delle Professioni Sanitarie Responsabile S.S. Di.P.Sa., con note agli atti della S.S. Amministrazione del personale, ha evidenziato l'esigenza di procedere alla copertura di ulteriori posti nel profilo in oggetto, rispetto a quelli previsti dal bando regionale per questa Azienda Ospedaliera, in considerazione delle esigenze assistenziali e della situazione complessiva dell'organico, con particolare riferimento a sopravvenute dinamiche del *turn-over*;

- premesso quindi che con Determinazione n. 690 del 19.4.2024 questa Azienda ha disposto l'assunzione di n. 50 infermieri mediante utilizzo dell'apposita graduatoria approvata da Azienda Sanitaria Zero;

- premesso che con vari ricorsi tempestivamente notificati e depositati al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte è stata impugnata la Deliberazione n. 0000119/01.02/2024, del 17.4.2024, del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Zero, recante le graduatorie finali dei candidati dichiarati idonei;

- premesso altresì che con le ordinanze cautelari nn. 203 e 204 del 5.6.2024 il TAR Piemonte ha così disposto: *“accoglie l'istanza cautelare ai fini della fissazione della discussione di merito del ricorso all'udienza del 19.11.2024, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.”*;

- tenuto conto dell'urgenza di assumere personale infermieristico, della complessità della vicenda processuale e della concreta possibilità di invalidità (e quindi risoluzione) dei contratti stipulati nelle more del giudizio in caso di sentenza di annullamento della graduatoria;

- tenuto altresì conto dell'esigenza dell'Azienda di gestire il concreto rischio di stipulare contratti poi dichiarati invalidi e di prevenire il contenzioso che con elevata probabilità ne sarebbe conseguito;

- dato atto che, alla luce di quanto sopra, il Direttore Amministrativo dell'Azienda ha interpellato in via di urgenza il Prof. Avv. Vittorio Barosio per rendere un parere in merito all'opportunità per l'Azienda di procedere immediatamente all'assunzione dei candidati vincitori del concorso bandito dall'Azienda Sanitaria Zero e oggetto di contenzioso, anche cautelare, davanti al TAR Piemonte;

- dato altresì atto che in data 14.6.2024 il Prof. Avv. Vittorio Barosio ha trasmesso all'Azienda il parere di cui trattasi, conservato agli atti dell'Azienda;

- ricordato che, ai sensi dell'art. 56, comma 1 lett. h) n. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (recante la disciplina dei contratti esclusi nei settori ordinari nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, già prevista nell'abrogato art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016), le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici non si applicano agli appalti pubblici concernenti il servizio di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1 del



medesimo articolo (cioè per gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio o in arbitrato) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni;

- richiamato quindi il predetto articolo laddove dispone che: *“Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”*.

- considerato che i servizi legali di all'art. 56, comma 1, lettera h), n. 1 e n. 2 possono essere svolti solo dai soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza;

- considerato che anche le Linee Guida n. 12 ANAC, per quanto d'interesse, già nella vigenza del precedente Codice, indicavano come: *“l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'art.17 (contratti esclusi)”* [...] *“la consulenza legale può considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario ...”* [...] *“l'affidamento diretto può inoltre ritenersi conforme ai principi di cui all'art.4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante”*;

- richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/18, con cui è stato stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale sugli appalti in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni fornite da un avvocato, tra cui quelle di consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un procedimento giudiziario, *“si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato*



dalla massima riservatezza”;

- tenuto conto della necessità di affidare, in conseguenza di quanto esposto, il servizio di assistenza legale a professionista che potesse vantare esperienza specifica nella materia della consulenza e del contenzioso amministrativo e del pubblico impiego nelle amministrazioni pubbliche;

- dato atto che, su richiesta dell'Amministrazione, il prof. avv. Vittorio BAROSIO ha reso il proprio parere, conservato agli atti, e quantificato il compenso richiesto per l'attività di consulenza legale di cui trattasi in complessivi Euro 1.750,94, comprensivi di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA e tenuto conto della ritenuta d'acconto;

- ritenuto che, da un raffronto con i parametri di cui al D.M. 55/2014, l'importo richiesto è da considerarsi congruo;

- dato atto che l'affidamento in questione, configurandosi quale appalto di incarico di servizi legali per assistenza stragiudiziale per la gestione del precontenzioso, rientranti nei servizi legali di cui all'art. 56 del D.Lgs n. 36/2023, non è assoggettato al tetto di spesa complessivo per gli incarichi di studio, ricerca, consulenza, ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001, per cui il presente provvedimento non rientra tra gli atti soggetti a controllo della Sez. Reg. della Corte dei Conti ex comma 173 art. 1 della Legge n. 26/2005 (Legge Finanziaria 2006);

- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

DELIBERA

1. di liquidare a favore del prof. avv. Vittorio BAROSIO, con studio in Torino, Corso Galileo Ferraris, 120, gli onorari relativi all'incarico di assistenza legale stragiudiziale ex art. 56, comma 1, lett. h), punto 2, del d.lgs. 36/2023;
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari a Euro 1.750,94 (comprensivi di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA e tenuto conto della ritenuta d'acconto) e trova copertura nel *budget* di spesa assegnato alla S.C.I. Legale ed è riconducibile al conto economico n. 03.10.10.12 “Spese Legali” dell'esercizio finanziario 2024;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, considerata l'urgenza di procedere.

Il Direttore generale
Tranchida dott. Livio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.



Struttura Proponente: STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE SERVIZIO LEGALE

Proposta Numero : 147 Anno: 2025

Sottoscritta digitalmente dal Direttore della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, Reinaudo avv. Piero Giuseppe, in data 23/01/2025

Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinques e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.:

Direttore sanitario Angelone dr. Lorenzo	Direttore amministrativo Rinaldi dott. Giorgio
☒ FAVOREVOLE	☒ FAVOREVOLE
CONTRARIO	CONTRARIO
in data 24 gennaio 2025	in data 24 gennaio 2025
sulla proposta di delibera n. 147 del 23/01/2025	sulla proposta di delibera n. 147 del 23/01/2025

Allegato - Firmatario -